

Legge regionale n. 20 del 10 luglio 2008

Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

(BUR n. 14 del 16 luglio 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 luglio 2008)

Art. 1

(Principi generali)

1. In attuazione dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità Montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna calabrese.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti, direttamente o indirettamente, le Comunità Montane contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

*(Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. L'art. 1 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 1

(Natura)

«1. Le Comunità Montane sono Enti locali sovracomunali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, appartenenti di norma alla stessa Provincia, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite o delegate.

2. Le Comunità Montane costituiscono il livello ottimale per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni montani e parzialmente montani, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani ricompresi nell'ambito territoriale di competenza».

Art. 3

*(Modifiche all'art. 2 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. All'art. 2, comma 4, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 le parole «dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale lo Statuto è pubblicato» sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

«dopo la deliberazione di cui al comma 3 lo Statuto è trasmesso alla Regione per la pubblicazione».

2. All'art. 2, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 la parola «otto» è soppressa e sostituita dalla seguente «quattro».

Art. 4
*(Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. L'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 5
(Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali)

«1. La legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 recante “Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni” disciplina le modalità per la gestione associata di funzioni e servizi che i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, intendono esercitare in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione».

Art. 5
*(Modifiche all'art. 6 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. L'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, è così sostituito:

«1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell'art. 2 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, di cui al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in una Comunità Montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il 55% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare. Sono altresì associati in una Comunità Montana i Comuni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) ubicazione della sede Municipale al di sopra di 300 metri di altitudine sul livello del mare;

b) territorio non inferiore per almeno il 33% della loro superficie al di sopra di 400 metri di altitudine sul livello del mare.

3. Sono inclusi nella delimitazione delle aree delle Comunità Montane i Comuni appartenenti alle minoranze storiche linguistiche così come individuati nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, ed in applicazione di quanto contenuto nell'art. 13 della medesima legge ed agli artt. 21, 23 e 24 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, recante “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria”, che presentino i seguenti requisiti:

a) ubicazione della sede del Municipio in quota non inferiore a 500 mt s.l.m. ed almeno il 45% del territorio comunale a quota superiore a 300 mt s.l.m.;

b) ovvero, siano già appartenenti alle Comunità Montane.

4. Non possono essere associati in una Comunità Montana i Comuni Capoluogo di Provincia.

5. I Comuni che presentano i requisiti di cui alla presente legge, debbono essere associati ad una Comunità Montana contigua territorialmente, previa delibera consiliare comunale. La Comunità Montana interessata è tenuta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a trasmettere l'istanza di adesione al competente Dipartimento regionale per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Il Dipartimento è tenuto a rendere il predetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità Montana è tenuto a deliberare l'adesione del Comune richiedente.

6. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti».

2. I Comuni facenti parte di Comunità Montane non possono associarsi ad Unioni di Comuni.

Art. 6

*(Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. La rubrica dell'articolo dell'art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, è sostituita dalla seguente: «Individuazione delle Comunità Montane.

2. L'art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 7

(Individuazione delle Comunità Montane)

«1. La Regione individua nel numero di 20 (venti) il numero delle Comunità Montane che si possono costituire nella regione Calabria, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eleggibili aventi i requisiti previsti dall'art. 6 della presente legge:

- a) Provincia di Cosenza nr. 8 (otto) Comunità Montane;
- b) Provincia di Catanzaro nr. 3 (tre) Comunità Montane;
- c) Provincia di Crotone nr. 1 (uno) Comunità Montane;
- d) Provincia di Vibo Valentia nr. 2 (due) Comunità Montane;
- e) Provincia di Reggio Calabria nr. 6 (sei) Comunità Montane.

2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'Allegato A della presente legge.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità Montane».

Art. 7

*(Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. L'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Controllo sulle Comunità Montane)

«1. Nell'ambito della loro autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare le Comunità Montane, si dotano di strumenti adeguati a garantire la legittimità e l'economicità dell'azione amministrativa e contabile nonché per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti».

Art. 8

*(Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. L'art. 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 10

(Composizione del Consiglio)

«1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita.

2. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana, è così determinato:

a) n. 3 (tre) componenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.

b) n. 1 (uno) componenti per gli altri Comuni.

3. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. Lo Statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in Commissioni e gruppi».

Art. 9

*(Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. L'art. 12 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 12

(Composizione della Giunta)

«1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero di due per le Comunità Montane con popolazione totale fino a 40.000 abitanti e non superiore a quattro per le Comunità Montane con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

2. Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori».

Art. 10

*(Modifiche all'art. 19 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. All'art. 19, comma 1, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 dopo la parola «accettate» sono aggiunte le seguenti parole «e comunque diventano efficaci decorsi venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della Comunità Montana».

Art. 11

*(Sostituzione dell'art. 21 legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. L'art. 21 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente»:

Art. 21

*(Rimozione e sospensione di amministratori
di Comunità Montane)*

«1. Al Presidente ed agli Amministratori delle Comunità Montana in caso di rimozione o sospensione dalla carica si applicano le norme stabilite dall'art. 142 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche».

Art. 12

*(Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. L'art. 22 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente»:

Art. 22

(Indennità)

«1. Al Presidente e agli Assessori delle Comunità Montane spetta l'indennità nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2, comma 25, ridotta di un ulteriore 20% e decurtata da quella eventualmente già percepita nella qualità di Sindaco o Assessore del Comune.

2. Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, spetta il solo gettone di presenza nella misura prevista dalla vigente normativa».

Art. 13

*(Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico -
Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da
gestire in forma associata)*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è inserito il seguente articolo 24 bis:

Art. 24 bis

*(Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico
Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da
gestire in forma associata)*

«1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione da adottare con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto coi Comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

3. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie».

Art. 14

*(Modifiche all'art. 61 della legge regionale
19 marzo 1999, n. 4)*

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è soppresso.

2. Il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Le Comunità Montane costituite ai sensi della presente Legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data 1/1/2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Qualora in esecuzione del comma precedente le risorse umane assorbite dalle nuove Comunità Montane dovessero risultare in esubero rispetto alle effettive esigenze gestionali dell'Ente, le Comunità Montane valuteranno prioritariamente l'opportunità di utilizzare il personale eventualmente in esubero nella gestione associata di servizi comunali.

3. Qualora in applicazione della presente legge derivi la soppressione o l'accorpamento di una o più Comunità Montane la Regione nomina un Commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria degli Enti fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente Legge. Lo stesso Commissario avrà l'incarico di provvedere, entro il medesimo termine, alla redazione di un piano di ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché per individuare l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto da trasferire.

4. Il Presidente della Giunta Regionale nomina tra i funzionari regionali e della Pubblica Amministrazione, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, i commissari previsti dal presente articolo.

5. Entro 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Giunta Regionale approva il piano di ricognizione redatto dal Commissario e definisce gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli Enti medesimi.

6. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, la gestione ordinaria della Comunità Montana è assicurata dagli Organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all'art. 15 della presente legge».

Art. 15

(Norme finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio delle Comunità Montane è composto con le modalità di cui all'art. 10 e nei termini fissati dall'art. 18, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 come modificata dalla presente legge.

2. Le Comunità Montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data di entrata in vigore. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di adeguamento dello Statuto, le norme in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

3. I Comuni non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il cui territorio sia contiguo a quello di una Comunità montana, previa deliberazione consiliare e relativo recepimento da parte del consiglio della Comunità Montana, possono affidare la gestione della superficie territoriale ubicata al di sopra di 400 mt s.l.m. al medesimo ente per l'esercizio delle attività di competenza.

4. Quanto previsto dal precedente comma non comporta la rappresentanza del Comune nel consiglio della Comunità Montana.

5. I Comuni già associati in una comunità Montana ed esclusi a seguito della determinazione dei nuovi ambiti territoriali delle Comunità Montane possono associarsi in unione dei Comuni entro e non oltre il 31/12/2008. Le risorse umane e strumentali in capo alle Comunità Montane di appartenenza vengono trasferite alle costituenti unioni dei Comuni.

6. Le sedi definitive delle Comunità Montane istituite in applicazione della presente legge saranno individuate dai rispettivi consigli fatta eccezione per le preesistenti sedi ubicate in Comuni ricadenti negli ambiti territoriali di all'allegato A) se di proprietà delle stesse Comunità Montane, le quali diventano sedi definitive.

I consigli delle Comunità Montane possono stabilire una sede diversa da quella di cui al precedente comma previa cessione della proprietà della medesima sede.

7. I fondi ricavati dalla precedente cessione dovranno essere utilizzati in via prioritaria per l'acquisto di una nuova sede maggiormente baricentrica rispetto al territorio della Comunità Montana. È escluso l'ulteriore impiego di fondi rispetto a quelli ricavati dalla cessione della sede.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato)

PROVINCIA DI COSENZA
GRECA/DESTRA CRATI

Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMag300	PercentualeSupMag400	PercentualeSupMag500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	GRECA	CS	GRECA	83	814	57	99,10	84,84	93,26	21.843	11.553	13.300	1
2	LONGOBILICO	CS	GRECA	63	784	210,19	99,00	97,11	94,37	4.351	2.128	2.223	1
3	PALLADI	CS	GRECA	90	430	41,32	85,71	52,45	40,48	1.928	977	852	1
4	PIETRAPOLA	CS	GRECA	97	375	52,20	86,63	42,82	23,90	1.238	612	626	1
5	BOCCHIGLIERO	CS	GRECA	72	670	97,84	96,72	97,45	93,10	1.897	915	982	1
6	ACRI (sede provvisoria)	CS	DESTRA CRATI	42	720	198,79	99,33	97,48	93,95	21.891	10.603	11.068	3
7	VACCARIZZO ALBANESE	CS	DESTRA CRATI	73	448	8,46	69,17	50,21	19,84	3.944	1.644	1.900	1
8	SAN DEMETRIO CORONE	CS	DESTRA CRATI	42	720	198,79	99,33	97,48	93,95	21.891	10.603	11.068	3
9	SANTA SOFIA D'EPERO	CS	DESTRA CRATI	42	720	198,79	99,33	97,48	93,95	21.891	10.603	11.068	3
10	SAN COSMO A'	CS	DESTRA CRATI	26	378	78,91	97,15	58,78	51,07	1.709	814	895	1
11	SAN GIORGIO A.	CS	DESTRA CRATI	18	368	47,07	84,61	77,33	70,96	1.413	694	719	1
12	IUZZI	CS	DESTRA CRATI	26	378	78,91	97,15	58,78	51,07	1.709	814	895	1
13	ROSE	CS	DESTRA CRATI	18	368	47,07	84,61	77,33	70,96	1.413	694	719	1

ALTO IONIO

Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMag300	PercentualeSupMag400	PercentualeSupMag500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ALBIDONA	CS	ALTO IONIO	98	810	84,07	77,13	59,94	42,44	1.784	806	855	1
2	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	ALTO IONIO	115	1000	40,45	100,00	98,98	91,77	745	377	368	1
3	CASTROREGIO	CS	ALTO IONIO	119	818	41,98	83,87	84,87	73,25	480	229	251	1
4	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	ALTO IONIO	24	850	81,23	71,39	58,08	47,32	1.454	729	725	1
5	NOCARA	CS	ALTO IONIO	131	859	33,74	91,18	96,50	86,30	1.424	724	700	1
6	ORIOLO (sede provvisoria)	CS	ALTO IONIO	121	450	84,52	86,30	72,27	39,06	2.964	1.424	1.540	1
7	PLATACI	CS	ALTO IONIO	93	930	48,98	95,78	90,03	80,73	920	464	456	1
8	SAN LORENZO BELLIZI	CS	ALTO IONIO	95	830	40,27	100,00	100,00	90,69	904	469	435	1
9	CANNA	CS	ALTO IONIO	133	417	20,18	73,32	32,58	9,38	869	405	464	1
										12.164			9

ALTO TIRRENO/APPENNINO PAOLANO

Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMag300	PercentualeSupMag400	PercentualeSupMag500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	AIETA	CS	ALTO TIRRENO	113	524	47,83	96,46	94,85	85,96	892	449	443	1
2	BONIFATI	CS	APPENNINO PAOLANO	69	425	73,31	73,31	63,30	54,40	3.402	1.787	1.615	1
3	BUONVICINO	CS	ALTO TIRRENO	86	400	30,36	60,98	62,48	52,48	2.540	1.265	1.275	1
4	FUSCALDO	CS	APPENNINO PAOLANO	45	350	60,38	75,10	84,03	55,22	8.323	4.077	4.246	3
5	GRISOLIA	CS	ALTO TIRRENO	87	485	51,27	85,39	88,69	78,85	2.395	1.179	1.216	1
6	GUARDIA PIEMONTESE	CS	APPENNINO PAOLANO	52	515	21,40	78,83	88,03	52,67	1.528	756	772	1
7	MAIERA	CS	ALTO TIRRENO	86	360	17,64	99,28	98,99	89,59	850	418	432	1
8	MORASSANO	CS	ALTO TIRRENO	116	720	36,81	48,58	38,50	31,42	1.314	656	658	1
9	SCARICOMINI	CS	ALTO TIRRENO	115	300	57,87	77,28	68,16	58,31	5.823	2.863	2.960	3
10	TORTORA	CS	ALTO TIRRENO	97	428	32,39	66,40	78,40	65,20	3.507	1.681	1.826	1
11	VERBICARO (sede provvisoria)	CS	ALTO TIRRENO	97	428	32,39	66,40	78,40	65,20	3.507	1.681	1.826	1
										32.582			15

POLLINO

Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMag300	PercentualeSupMag400	PercentualeSupMag500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ACQUAFORMOSA	CS	POLLINO	72	756	22,52	99,14	88,90	71,64	1.265	614	651	1
2	CIVITA	CS	POLLINO	78	450	27,38	86,36	73,44	62,76	1.125	552	573	1
3	FRASCINETO	CS	POLLINO	70	486	28,88	93,42	75,71	63,84	2.503	1.227	1.276	1
4	LAINO BORGO	CS	POLLINO	113	271	56,63	69,97	78,61	63,84	2.275	1.066	1.207	1
5	LAINO CASTELLO	CS	POLLINO	104	545	37,04	84,42	80,32	66,08	901	450	451	1
6	LUNGRO	CS	POLLINO	64	600	35,35	95,19	80,32	66,08	3.146	1.552	1.593	1
7	MORANO CALABRO	CS	POLLINO	82	894	115,32	100,00	100,00	98,73	4.966	2.361	2.605	1
8	MORMANNO	CS	POLLINO	97	840	78,25	99,09	97,74	97,74	1.728	811	917	1
9	SANI BASILE	CS	POLLINO	78	340	68,34	82,39	80,32	68,30	1.309	613	696	1
10	SARACENA	CS	POLLINO	69	598	108,31	82,39	70,97	68,30	4.309	2.133	2.176	1
11	GASTROVILLARI (sede provvisoria)	CS	POLLINO	71	562	120,51	69,01	50,75	37,65	22.369	10.622	11.667	3
										47.922			13

DELLE VALLI / MEDIA VALLE CRATI

Nr.	COMUNE	PROV	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMag300	PercentualeSupMag400	PercentualeSupMag500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	CASTELLO	CS	DELLE VALLI	61	448	29,43	99,14	88,90	78,94	1.188	608	580	1
2	MARITO (sede provvisoria)	CS	DELLE VALLI	60	448	29,43	99,14	88,90	78,94	1.188	608	580	1
3	MOTTACALONE	CS	DELLE VALLI	62	394	31,33	84,68	45,32	40,92	1.518	746	772	1
4	SAN DONATO DI NINFA	CS	DELLE VALLI	67	770	80,91	90,91	85,24	78,11	1.778	857	921	1
5	SAN SOSTI	CS	DELLE VALLI	73	363	45,19	80,93	45,45	2.259	1.110	1.189	1	
6	SANT'AGATA DI ESARO	CS	DELLE VALLI	74	461	47,25	90,82	92,53	78,54	2.223	1.096	1.127	1
7	SANTA CATERINA A.	CS	DELLE VALLI	73	363	45,19	80,93	45,45	2.259	1.110	1.189	1	
8	CERZETO	CS	DELLE VALLI	39	450	21,71	69,49	61,37	53,45	1.467	709	758	1
9	MORASSANO	CS	MEDIA VALLE CRATI	42	540	34,86	63,74	44,43	34,86	1.784	857	927	1
10	ROTA GRECA	CS	MEDIA VALLE CRATI	34	510	59,05	69,05	69,05	72,20	1.283	653	630	1
11	SAN MARTINO DI FINITA	CS	MEDIA VALLE CRATI	36	550	23,70	66,08	42,13	26,93	1.284	624	660	1
12	CERVICATI	CS	MEDIA VALLE CRATI	36	550	23,70	66,08	42,13	26,93	1.284	624	660	1

SILANA											22.311		11	
Nr.	COMUNE	PRO'	CM	Distanza (km)	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	CELECO	CS	SILANA	12	750	98,81	100,00	100,00	96,78	3.185	1.605	1.580	1	
2	LAPPANO	CS	SILANA	12	650	12,10	92,84	100,00	70,06	1.000	482	508	1	
3	PEDACE	CS	SILANA	11	588	51,41	100,00	99,94	96,01	2.136	1.058	1.078	1	
4	PETRAFITTA	CS	SILANA	12	700	8,15	100,00	98,49	84,21	1.479	748	733	1	
5	ROVITO	CS	SILANA	10	744	10,58	99,78	98,30	85,77	2.817	1.378	1.439	1	
6	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	SILANA	59	1049	279,75	100,00	99,81	89,44	18.568	9.019	9.547	3	
7	SAN PIETRO IN GIARFANO	CS	SILANA	15	625	94,42	98,75	94,42	88,75	3.712	1.828	1.884	1	
8	SERRA PEDACE	CS	SILANA	18	726	48,79	100,00	100,00	100,00	1.045	512	533	1	
9	SPEZZANO DELLA SILA (sede provvisoria)	CS	SILANA	13	800	79,53	100,00	100,00	100,00	4.851	2.418	2.433	1	
10	SPEZZANO PICCOLO	CS	SILANA	14	743	48,75	100,00	100,00	100,00	2.034	1.002	1.032	1	
11	CASOLE BRUZIO	CS	SILANA	11	647	3,90	100,00	96,90	88,48	2.480	1.238	1.242	1	
12	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	SILANA	12	400	13,82	57,39	33,14	16,39	3070	1.509	1.561	1	
SAVUTO														
Nr.	COMUNE	PRO'	CM	Distanza (km)	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	IELLO CALABRO	CS	SAVUTO	38	502	38,18	78,20	81,09	46,88	2.448	1.189	1.257	1	
2	BELISTO	CS	SAVUTO	21	600	11,84	98,92	80,51	79,44	890	484	406	1	
3	BIANCHI	CS	SAVUTO	54	825	93,00	100,00	100,00	100,00	1.543	771	772	1	
4	APRIGLIANO	CS	SILANA	15	718	121,29	100,00	100,00	98,90	2.818	1.358	1.460	1	
5	CARPANZANO	CS	SAVUTO	31	600	14,14	97,56	91,01	82,14	378	178	200	1	
6	CELLARA	CS	SAVUTO	24	750	5,80	100,00	100,00	100,00	528	252	274	1	
7	COLOSIMI	CS	SAVUTO	48	870	25,35	100,00	100,00	100,00	1.418	680	738	1	
8	GRIMALDI	CS	SAVUTO	29	650	24,49	90,91	82,45	73,86	1.870	920	950	1	
9	LAGO	CS	SAVUTO	31	485	49,52	84,78	83,72	70,09	3.098	1.508	1.590	1	
10	MALITO	CS	SAVUTO	27	728	16,58	100,00	98,87	86,45	868	427	441	1	
11	MANGONE	CS	SAVUTO	19	805	12,17	100,00	100,00	100,00	1.730	850	880	1	
12	MARZI	CS	SAVUTO	23	530	15,68	99,72	93,34	84,04	1.018	510	508	1	
13	PANETTIERI	CS	SAVUTO	67	937	14,54	100,00	100,00	100,00	375	181	194	1	
14	PARENTI	CS	SAVUTO	34	788	37,28	100,00	100,00	100,00	2.328	1.189	1.159	1	
15	PEDIVIGLIANO	CS	SAVUTO	39	580	16,51	95,81	88,74	82,07	983	467	516	1	
16	ROGLIANO	CS	SAVUTO	21	660	41,30	100,00	98,07	96,54	5.982	2.878	3.104	3	
17	SANTO STEFANO DI ROGLIANO (sede provvisoria)	CS	SAVUTO	19	683	19,39	100,00	100,00	100,00	1.412	706	706	1	
18	SCIGLIANO	CS	SAVUTO	41	859	17,31	88,33	70,63	54,46	1.601	787	814	1	
MEDIA VALLE CRATISERRE COSENTINE														
Nr.	COMUNE	PRO'	CM	Distanza (km)	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
1	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	MEDIA VALLE CRATI	28	480	19,41	92,84	74,81	82,91	1.649	829	820	1	
2	SAN FILI	CS	MEDIA VALLE CRATI	18	586	20,78	98,98	97,71	85,52	2.568	1.235	1.333	1	
3	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	MEDIA VALLE CRATI	20	493	16,26	84,43	54,05	32,36	2.034	1.009	1.025	1	
4	CAROLEI	CS	SERRE CS	10	624	15,30	98,83	90,40	72,31	3.543	1.731	1.812	1	
5	CERISANO	CS	SERRE CS	10	610	15,19	100,00	95,86	82,43	3.238	1.589	1.649	1	
6	DIPIGNANO	CS	SERRE CS	12	720	23,17	98,10	91,52	80,08	4.192	2.061	2.131	1	
7	DOMANICO	CS	SERRE CS	15	730	23,46	100,00	100,00	100,00	928	435	493	1	
8	MARANO MARCHESATO	CS	SERRE CS	13	550	5,00	97,37	83,86	75,61	2.561	1.236	1.325	1	
9	MARANO PRINCIPATO	CS	SERRE CS	10	496	6,27	100,00	92,82	85,63	2.337	1.191	1.146	1	
10	MENDICINO (sede provvisoria)	CS	SERRE CS	8	500	35,38	98,37	84,82	73,96	8.084	4.019	4.065	3	
11	PATERNO CALABRO	CS	SERRE CS	20	680	23,99	100,00	100,00	98,34	1.983	709	709	1	
12	FALCONARA ALBANESE	CS	APPENNINO PAOLANO	31	602	18,11	75,78	68,60	61,80	1.416	698	718	1	
13	LONGOBARDI	CS	APPENNINO PAOLANO	31	325	18,08	86,88	58,68	46,48	2.340	1.167	1.173	1	

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA												
STILLARO ALLARO - LIMINA -												
Nr.	COMUNE	PRUV. CM	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
			(km)									
1	BIVONGI	RC	270	89,16	25,10	73,18	56,71	1.596	770	826	1	
2	PAZZANO	RC	410	15,42	84,80	97,25	391	65,65	799	408	1	
3	CAULLONA	RC	300	101,11	43,84	35,52	26,14	7,56	3788	3970	3	
4	STILLO	RC	400	77,38	62,73	57,15	96,39	2,81	1426	1360	1	
5	CANOLO	RC	432	28,04	90,20	82,72	73,98	957	461	496	1	
6	IMAMMOLO (sede provvisoria)	RC	240	80,33	88,58	78,53	66,22	3,389	1601	1788	1	
7	MARTONE	RC	290	85,77	78,58	79,66	597	276	276	321	1	
8	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	310	13,44	90,39	78,52	68,57	609	333	333	1	
9	GROTTERIA	RC	317	37,63	59,66	50,71	45,18	3,611	1756	1855	11	
ASPROMONTE ORIENTALE												
Nr.	COMUNE	PRUV. CM	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
			(km)									
1	AFRICO	RC	15	53,48	95,33	83,37	87,19	3,485	1741	1724	1	
2	SAMO	RC	280	49,78	89,25	77,55	77,55	1,097	534	563	1	
3	SAN LUCA (sede provvisoria)	RC	250	104,45	82,91	74,13	4,106	2081	2025	2025	1	
4	ANTONIMINA	RC	327	22,70	62,98	53,02	41,15	1,442	727	715	1	
5	CARERI	RC	320	37,81	49,90	39,60	30,98	2,443	1194	1249	1	
6	CIMINA'	RC	312	48,80	69,61	61,38	53,38	683	334	349	1	
7	PLATI	RC	305	50,43	54,14	36,84	32,44	3,823	1951	1872	1	
8	SANTAGATA DEL BIANCO	RC	405	20,03	55,14	45,14	35,64	7,715	355	360	1	
VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE												
Nr.	COMUNE	PRUV. CM	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
			(km)									
1	GALATRO	RC	458	50,89	65,69	77,77	65,73	2,307	1091	1091	1	
2	GIFONE	RC	594	14,59	96,96	91,18	81,84	2,182	1089	1093	1	
3	SAN GIORGIO MORGETO	RC	512	35,09	92,54	80,32	71,19	3,384	1625	1759	1	
4	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	325	47,58	88,61	85,76	83,40	1,715	818	897	1	
5	CITTANOVA	RC	400	61,40	63,03	44,18	37,13	10,675	5,129	55,46	3	
6	CINQUEFRONDI (sede provvisoria)	RC	257	29,69	80,49	65,07	55,11	6,481	3202	3259	3	
TIRENO MERIDIONALE -												
Nr.	COMUNE	PRUV. CM	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri	
			(km)									
1	COSOLETO	RC	440	34,09	85,34	77,70	70,73	976	472	504	1	
2	DELIANUOVA (sede provvisoria)	RC	600	21,20	100,00	98,11	93,42	3,584	1738	1646	1	
3	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	514	23,21	84,57	77,84	67,05	1,095	526	569	1	
4	SANT'EFEMIA D'ASPROMONTE	RC	450	32,62	100,00	98,67	91,17	4,074	1985	2089	1	
5	SCIDO	RC	458	17,38	100,00	88,84	71,03	1,047	500	547	1	
6	SINOPOLI	RC	500	25,01	84,06	77,19	71,66	2,329	1170	1159	1	
7	OPPIDO MAMERTINA	RC	321	58,38	52,23	32,24	32,24	5,559	2663	2896	3	
8	MOLOCCHIO	RC	310	37,13	79,37	62,64	53,96	2,803	1365	1438	1	
								976	472	504	1	
								21,487	10,487	10,999	10	

DELL'AREA GRECANICA

Nr.	COMUNE	PRD.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	BAGALADI (sede provvisoria)	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	37	479	29,95	100,00	97,55	90,34	1.288	618	668	1
2	BOVA	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	54	820	46,54	96,98	87,23	71,91	474	237	237	1
3	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	57	971	43,50	99,98	98,74	96,84	802	387	415	1
4	ROGHUDI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	65	55	44,92	97,68	95,68	92,34	1.265	687	668	1
5	SAN LORENZO	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	47	787	63,94	71,99	57,76	45,44	3.357	1.672	1.685	1
6	STATI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE	72	550	16,17	54,60	41,63	27,56	395	175	220	1
7	PALIZZI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE							2709	1321	1388	1
8	CONDOPURI	RC	VERSANTE IONICO MERIDIONALE							5055	2542	2513	3
										15.443			10

VERSANTE DELLO STRETTO

Nr.	COMUNE	PRD.	CM	Distanza (km)	QUOTA	SuperficieTotaleComune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	SCILLA	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	24	72	43,80	86,42	80,31	73,72	5.178	2.515	2.661	3
2	SAN ROBERTO	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	25	280	34,37	95,42	87,69	78,68	1.985	979	1.006	1
3	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	26	587	3,96	100,00	95,91	76,26	436	206	230	1
4	CALANNA	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	22	511	10,88	82,99	58,42	35,17	1.183	527	656	1
5	LAGANADI	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	22	498	8,13	99,40	91,29	80,69	488	234	254	1
6	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	33	714	17,65	100,00	100,00	99,89	1.470	727	743	1
7	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	26	450	46,10	69,36	57,51	45,83	6.449	3.149	3.300	3
8	MONTEBELLO IONICO	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	27	425	56,02	64,71	56,40	47,47	6.922	3.402	3.520	3
9	CARDETO (sede provvisoria)	RC	VERSANTE DELLO STRETTO	18	700	37,27	100,00	99,98	98,70	2.325	1.122	1.203	1
										26.444			15

PROVINCIA DI CROTONE													
ALTO CROTONESE													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	CACCIURI	KR	ALTO CROTONESE	41	646	60,51	48,73	35,41	26,21	1.780	887	913	1
2	CASTELSILANO	KR	ALTO CROTONESE	50	900	81,69	61,69	51,26	38,48	1.273	618	655	1
3	CERENZIA(sede provvisoria)	KR	ALTO CROTONESE	43	650	21,97	68,69	39,76	14,15	1.371	688	703	1
4	PALLAGORIO	KR	ALTO CROTONESE	47	554	44,01	64,84	40,01	40,17	1.627	780	847	1
5	SAVELLI	KR	ALTO CROTONESE	70	1014	48,43	100,00	98,25	94,17	1.583	752	831	1
6	VERZINO	KR	ALTO CROTONESE	48	549	45,16	94,44	80,73	59,23	2.373	1175	1198	1
7	COTRONEI	KR	ALTO MARCHESATO	43	502	78,41	92,01	86,04	60,81	5.500	2.704	2.796	3
8	IMESORACA	KR	ALTO MARCHESATO	41	475	93,81	45,59	41,23	37,83	7.125	3.483	3.662	3
9	PETILIA POLICASTRO	KR	ALTO MARCHESATO	42	436	97,34	61,25	55,88	51,25	9.594	4.759	4.835	3
10	CARFIZI	KR	ALTO MARCHESATO	41	790	40,28	100,00	100,00	100,00	7.068	3.500	3.568	1
11	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	ALTO MARCHESATO	28	518	19,22	60,32	66,40	61,05	1.599	747	852	1
(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)													
(LEGGE 482/99 e L.R. 15/2003 recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche)													
34.193													

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA													
SERRE CALABRE													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	BROGNATURO	VV	SERRE CALABRE	37	755	25,48	100,00	100,00	100,00	766	387	389	1
2	CAPISTRANO	VV	SERRE CALABRE	27	352	20,93	71,03	59,92	54,96	1.205	580	625	1
3	FABRIZIA	VV	SERRE CALABRE	50	947	39,84	100,00	100,00	100,00	2.698	1.321	1.377	1
4	FILADELFA	VV	SERRE CALABRE	28	570	31,22	85,71	46,11	46,11	6.283	3.090	3.193	3
5	MONGIANA	VV	SERRE CALABRE	38	922	18,16	100,00	100,00	100,00	881	440	441	1
6	MONTROSSO CALABRO	VV	SERRE CALABRE	32	310	18,20	51,00	43,98	38,17	2.017	961	1.056	1
7	MARODDIPACE	VV	SERRE CALABRE	51	1080	32,86	69,69	88,11	82,83	1.477	738	738	1
8	POIUA	VV	SERRE CALABRE	32	400	67,35	49,87	56,54	49,87	1.319	643	678	1
9	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	SERRE CALABRE	28	518	19,22	60,32	66,40	61,05	1.599	747	852	1
10	SERRA SAN BRUNO (sede provvisoria)	VV	SERRE CALABRE	31	790	40,28	100,00	100,00	100,00	7.068	3.500	3.568	3
11	SIMBARIO	VV	SERRE CALABRE	40	766	21,97	100,00	100,00	100,00	1.082	509	573	1
12	SPADOLA	VV	SERRE CALABRE	35	754	9,56	100,00	100,00	100,00	819	406	413	1
13	VALLELONGA	VV	SERRE CALABRE	32	646	17,48	95,86	79,35	75,20	759	377	382	1
27.973													

ALTO MESIMA/MONTE PORO													
Nr.	COMUNE	PROV.	CM	Distanza (km)	QUOTA	Superficie Totale Comune	PercentualeSupMagg300	PercentualeSupMagg400	PercentualeSupMagg500	PopTotale	PopMaschi	PopFemmine	Consiglieri
1	ACQUARO	VV	ALTO MESIMA	28	282	25,03	79,72	72,09	65,49	3.048	1.500	1.546	1
2	ARENA	VV	ALTO MESIMA	29	496	34,01	99,52	97,54	95,00	1.799	878	921	1
3	SORIANELLO (sede provvisoria)	VV	ALTO MESIMA	20	420	9,51	97,20	85,50	75,38	1.589	794	795	1
4	FILANDARI	VV	MONTE PORO	11	488	18,34	91,30	69,59	50,58	1.839	905	934	1
5	IONADI	VV	MONTE PORO	9	430	8,89	98,81	75,07	37,52	2.662	1.326	1.336	1
6	ROMBIOLO	VV	MONTE PORO	16	460	22,18	98,58	79,27	68,48	4.730	2.381	2.349	1
7	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	MONTE PORO	8	402	12,43	84,84	42,82	1,07	2.338	1.163	1.175	1
8	SPILINGA	VV	MONTE PORO	22	485	17,28	97,72	84,08	64,08	1.609	810	799	1
9	ZACCANOPOLI	VV	MONTE PORO	21	430	5,33	95,80	86,75	66,75	888	438	452	1
10	ZUNGRI	VV	MONTE PORO	18	554	23,50	100,00	84,96	54,89	2.182	1.079	1.103	1
22.682													